



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **30 agosto 2019**

Fondo patrimoniale tra tutele creditori e familiari

Uso distorto dell'istituto e interessi della famiglia.

Il primo comma dell'**art. 167 cc** dispone che *"Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia."*

Tale istituto preclude le azioni esecutive sui beni del fondo e sui frutti di essi per *"debiti che il creditore conosceva essere stati contratti **per scopi estranei** ai bisogni di famiglia"* (art. 170 cc).

Nel corso del tempo la giurisprudenza si è orientata onde evitare un uso distorto in frode dei creditori, in tal senso Cassazione 9798/2019 evidenziando che la costituzione del fondo non integra adempimento di un dovere giuridico e non trova contropartite in un'attribuzione in favore dei disponenti.

In tal guisa appare più semplice per i creditori di esercitare una revocatoria alle favorevoli condizioni previste per gli atti gratuiti (**art. 2901 cc**), è sufficiente che dimostri **il pregiudizio** che la disposizione causa alle ragioni del creditore e la consapevolezza del debitore di aver posto in essere un atto che ne riduce il patrimonio.

La nozione di bisogni della famiglia, risulta elemento decisivo per determinare l'ampiezza della separazione patrimoniale, in quanto consente di distinguere i creditori che possono agire in via esecutiva sul patrimonio del fondo da quelli che non ne hanno titolo.